REGOLAMENTO (CEE) N. 1921/85 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 1985

che stabilisce, per la campagna di commercializzazione 1985/1986, le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams sciroppate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 746/85 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 991/84 ha fissato a 70 085 tonnellate la quantità di pere Williams sciroppate che possono essere ammesse al beneficio dell'aiuto alla produzione ; che occorre stabilire le disposizioni atte a garantire la ripartizione di questo quantitativo globale tra le varie imprese di trasformazione ;

considerando che, a tale scopo, occorre basarsi sui più recenti dati sicuri disponibili in ordine ai quantitativi totali prodotti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per la campagna 1985/1986, la concessione dell'aiuto alla produzione per ciascuna impresa di trasformazione per le pere Williams sciroppate è limitata al 66,78 %.

2. La percentuale di cui al paragrafo 1 si applica, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna di commercializzazione 1983/1984, ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto durante le campagne di commercializzazione 1982/1983, 1983/1984 e 1984/1985.

Per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna di commercializzazione :

a) 1983/1984, la percentuale si applica alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne 1983/1984 e 1984/1985 ;

b) 1984/1985, la percentuale si applica al peso netto del quantitativo totale prodotto in tale campagna.

Il quantitativo totale prodotto durante la campagna di commercializzazione 1984/1985, inteso nel senso voluto da questo paragrafo, corrisponde al quantitativo di pere Williams allo sciroppo le cui quantità sono state comunicate dagli stati membri e da essi approvate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 81 del 23. 3. 1985, pag. 10.
(3) GU n. L 103 del 16. 4. 1984, pag. 22.